

# Distribuzione del ristoro nel tempo, il punto più criticabile della sentenza

## Le ricadute applicative

Filippo Martini  
e Maurizio Hazan

**Si risarciscono per equivalente tutte le conseguenze dannose dell'illecito che il danneggiato sarà costretto a sopportare sino alla fine della sua vita**

Dopo aver passato in rassegna le importanti novità contenute nella decisione n. 31574/2022 è il momento di esaminare **nel vivo le ricadute applicative**.

### Una prima valutazione della Cassazione n. 31574

Così definito, innanzitutto, il “regolamento” applicativo dell'istituto previsto dall'articolo 2057 del nostro codice civile, in questa sede di primo commento rileva un punto centrale della decisione, nella parte in cui **la Corte ritiene insussistente una contraddittorietà nella sentenza della corte di Appello di Milano**.

**I congiunti della vittima**, infatti, lamentavano come i giudici di merito, mentre da un lato avevano ritenuto corretta la quantificazione del danno compiuta dal primo giudice, dall'altro, avessero liquidato tale pregiudizio in forma di rendita, senza considerare che la stessa, cessando con la morte della vittima (la cui aspettativa di vita era ridotta), **finisse per tradursi in un “vantaggio per il danneggiante”**.

La Corte, dunque, respinge tale assunto sull'essenziale presupposto che «da un lato, e per definizione, risarcendo il danno biologico permanente (e il danno morale ad esso conseguente, se provato), si risarciscono per equivalente **tutte le conseguenze dannose dell'illecito che il danneggiato sarà costretto a sopportare, giorno per giorno, sino alla fine della sua vita**; dall'altro, allo spirare dell'esistenza, di danno biologico e morale **del soggetto leso non è più dato discorrere**».

Se quest'ultimo può essere inteso dunque come un passaggio centrale di tutto l'impianto giuridico costruito a base del ragionamento adesivo al meccanismo della rendita per compensare il pregiudizio morale e biologico nella sua entità reale, si può anticipare il senso di quella che è la nostra maggior perplessità.

**Vi è infatti da chiedersi se - trattandosi qui di danno non patrimoniale, intrinsecamente sofferenziale - la misura del risarcimento del danno debba davvero seguirne la progressione nel tempo o, avendo matrice almeno in parte consolatoria, possa esser meglio ristorata (e apprezzata dall'avente diritto) con un pagamento frontale in unica soluzione.**

E a nostro giudizio l'assunto (condiviso) che il danno non patrimoniale - nella veste costruita dalla tabella milanese - contenga in sé il compenso equitativo equivalente a tutte le conseguenze dannose sulla salute che il danneggiato subirà per il resto della vita, non porta sillogisticamente alla positiva considerazione che il valore ottenuto destrutturando il capitale integro costituisca equo e congruo approdo risarcitorio, nell'equivalenza temporale fra durata della vita e durata della sofferenza.

**Il fondamento giuridico del compenso per equivalente** (sta nella definizione stessa del termine) non è mai la rappresentazione meccanica e schematica del valore perduto, ma una sua mera trasposizione empirica di un percorso che il giudice di merito (ed, in generale, i giudici che compongono l'osservatorio che ha elaborato le così dette tabelle di Milano) compie

**La funzione consolatoria diviene un meccanismo preordinato allo scopo, secondo una valutazione estratta da una obiettività non percepibile**

in modo percettivo e soggettivo, alimentando il concetto di congruo con una rappresentazione emotiva e "sensoriale" di corrispondenza fra obiettività (della menomazione) e satisfattività della "compensatio" riconosciuta.

Si vuol dire che la matrice del sistema civilistico del danno risarcibile trae innanzitutto premessa nella considerazione che «alla responsabilità civile è assegnato il compito **precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto** che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di danaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato», posto che la funzione del risarcimento del danno non ha mai matrice sanzionatoria, ma sempre riparatoria e (ove questa sia impossibile) consolatoria (Cassazione n. 6754 del 24 marzo 2011 e Cassazione, sezioni Unite n. 26972 dell'11 novembre 2008).

Nell'ampio ventaglio di lesioni a beni immateriali della persona come la salute (danno biologico e morale primariamente), la **funzione consolatoria** diviene dunque meccanismo preordinato allo scopo, secondo una valutazione estratta da una obiettività non percepibile (il danno cosiddetto "immateriale") che tuttavia muove da una base convenzionale (le tabelle, oggi) orientandosi verso lo scopo di assicurare alla vittima un'utilità sostitutiva di quella perduta (M. Rossetti, *Il danno alla salute*, Cedam 2017, 581).

D'altra parte, proprio perché retta su una componente fortemente percettiva e soggettiva (la sofferenza esistenziale, funzionale e morale della menomazione) non si presta ad essere agevolmente "parcellizzato" nel tempo né su un piano dimensionale, né su quello del suo efficace ristoro, men che meno in quote identiche fra loro nel tempo.

**Al di là della difficoltà di raccordare una rendita perpetua e identica nella misura alla funzione consolatoria del risarcimento da lesione di un bene immateriale**, della quale abbiamo già detto, resta una forte criticità che, a nostro giudizio, si inquadra sul piano della struttura ontologica e tutt'altro che meccanica (come è per il danno patrimoniale) del danno biologico e, soprattutto, del danno morale.

Il *pretium doloris* da sempre, infatti, ha una connotazione fortemente soggettiva, legata alla percezione che la vittima ha della condizione nella quale la menomazione lo ha condotto. Specie nelle lesioni dalle conseguenze più gravi (si pensi allo stato vegetativo del caso in questione), la percezione della sofferenza è tutt'altro che scomponibile nel tempo in misure uguali.

Questo almeno stando ai canoni strutturali del danno morale come tramandati dalla stessa giurisprudenza della Corte.

**Fra tutte, si pensi alla recentissima sentenza n. 12060 del 13 aprile 2022** nella quale i giudici erano chiamati a pronunciarsi sulla legittimità della somma riconosciuta a titolo di danno biologico e di danno morale in favore di una persona deceduta in corso di causa, determinata assumendo come riferimento la sua sopravvivenza "effettiva" dopo il sinistro, e non già l'aspettativa di vita del medesimo.

In particolare, i ricorrenti denunciavano la violazione dell'articolo 2059 del Cc, lamentando l'avvenuta liquidazione del danno non patrimoniale cosiddetto "morale" in dispregio del carattere "istantaneo del medesimo", ovvero avendo come riferimento l'effettiva sopravvivenza del congiunto a seguito del sinistro, e non la sua aspettativa di vita.

Ebbene, in quel caso la Corte, accogliendo il ricorso, censurò la decisione del giudice territoriale ricordando il suo consolidato principio per il quale **il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui questo evento dannoso si realizza**, e ciò «pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell'illecito o della sua reiterazione», sicché **«la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso»** (così anche Cassazione, sezione III, sentenza 9 agosto 2001, n. 10980, Rv. 54892801).

Molto ci sarebbe da dire, ovviamente, sul danno morale e sulla portata dello stesso nel più generale ambito del danno non patrimoniale da lesione. Ma rimane, forte la sensazione che la somministrazione di un risarcimento per le sofferenze patite “tempo per tempo” e in misura eguale, pur potendo dare al danneggiato l'impressione di un sostegno consolatorio di lungo corso, finisca in realtà per non calzare adeguatamente il cangiante evolvere della percezione di sé e dell'adattamento alle proprie mutate condizioni di vita.

**Il tutto senza considerare che la possibilità di mettere a frutto la somma ricevuta**, investendola liberamente, può dar luogo non soltanto alle possibili ipotesi di mala gestio deprecate dalla Cassazione, ma anche a stimolanti iniziative economiche che potrebbero, perché no, ulteriormente consolare, e comunque soddisfare, il danneggiato. Peraltro, per assolvere a questa funzione consolatoria, il risarcimento deve rispondere **a molteplici regole e requisiti** (principio di integralità, divieto di duplicazioni e sperequazioni), ma deve anche rispondere **a un giudizio di “non irrisorietà” della complessiva entità del ristoro** (Cassazione n. 13198 del 26 giugno 2015 e Cassazione, ordinanza n.31005 del 30 novembre 2018).

Orbene, lasciando ogni considerazione (anche morale) alla valutazione soggettiva di ognuno, ci si deve chiedere, stante **la plasticità di quanto visivamente emerge dal precipitato della decisione in commento**, se risarcire il danno morale e biologico subito da un bambino che dall'età di pochi mesi di vita sia ridotto (per il fatto illecito di un terzo) in stato vegetativo permanente, **la somma di euro 1.283 al mese possa ritenersi congrua, esaustiva, consolatoria e non irrisoria**.

Non è, in fondo, l'esercizio qui proposto una formula retorica o sensazionalistica, posto che al medesimo approdo empirico ed emotivo sarà chiamato ogni futuro operatore che **si imbatte nella determinazione di un compenso non più erogato in termini anticipati ma frazionati a rendita: gli attori danneggiati, le loro controparti, i mediatori e negozianti e, infine, i giudici del territorio**.

#### Il confronto dei numeri nel caso della decisione in esame

**Per altro verso, un semplice calcolo matematico porta in grande evidenza le criticità di conto** e, per riflesso, le prospettive equitative assai disallineate a quanto fatto oggetto sino a oggi dei principi di equità, congruità ed uniformità.

Adottando i criteri di conto indicati dalla Corte alla vicenda a quo si ottiene quello che avrebbe avuto (e presumibilmente otterrà in esito al futuro grado di appello in riassunzione) **la piccola vittima dell'errore medico all'origine della vicenda**.

Per ragioni di comodità adotteremo i valori odierni della tabella di Milano (versione 2021), non risultando che per la determinazione della quota capitale, la Corte neghi la validità del parametro pretorio meneghino.

Per il 100% di danno biologico con vittima di pochi mesi di vita, la tabella di Milano riconosce **la somma di 1.236.224 euro**. Dividendo, come suggerito dalla Corte, la somma capitale per il coefficiente portato dai lavori del Csm (Quaderni 1990, n. 41, pp. 127 e ss), e quindi **per il valore 37,9045 euro** si ottiene **la somma annua di 32.615 euro (già superiore a quella liquidata dalla corte territoriale pari a 15.400 euro circa)**.

Ebbene, proponiamo alcune riflessioni empiriche che lasciamo alla valutazione del lettore avendo a parametro di riferimento **i principi di congruità, soddisfattività e non irrisorietà dei quali si è detto**.

La somma di 32.615 che sarebbe oggi riconosciuta costituisce 1/38mo circa di quella capitale. Ove la piccola vittima sopravvivesse per dieci anni alle gravi lesioni cerebrali subite, la somma complessivamente percepita **sarebbe circa di 320.000 euro, al lordo della eventuale rivalutazione annuale**.

Se trasportiamo la nostra simulazione in una ipotesi che veda colpita dalla stessa menomazione **un uomo di 60 anni**, la somma annuale portata dalla rendita, utilizzando lo stesso criterio, sarebbe **di 61.500 euro circa**

**C'è da chiedersi se risarcire un bambino che dall'età di pochi mesi di vita sia ridotto in stato vegetativo permanente, con la somma di euro 1.283 al mese possa ritenersi congrua**

**Non soltanto il capitale è convertibile ma anche l'assegno mensile deve essere calcolato sulla aspettativa di vita media**

(871.538 euro: 14.1486 euro, pari al 1/14mo del totale), vale a dire il doppio di quanto riconosciuto al neonato. Ove poi **la vittima adulta sopravvivesse per lo stesso lasso di tempo di dieci anni alla lesione**, lo stesso avrebbe percepito la quasi totalità di quanto gli sarebbe spettato in somma capitale anticipata (**615.000 euro**).

Lasciando questa mera simulazione alla valutazione di ognuno, basterà qui osservare che questa evidente **sperequazione è frutto** di un allineamento **di due indici distonici e in nulla originati dalle medesime variabili**.

La tabella di Milano, infatti, prevede un coefficiente di riduzione del valore punto in ragione dell'età che nulla ha a che vedere con i margini di costruzione della curva che porta ai coefficienti del Csm del 1990. Il primo dato, infatti, è una mera elaborazione empirica (abbattimento dello 0.005 / anno) impostato dai giudici, mentre il secondo valore (come ogni altro indice adottabile) fa riferimento a variabili economiche tecniche (tasso legale, tasso tecnico di attualizzazione, tavole di mortalità, eccetera).

**L'operazione proposta, insomma, mette in relazione (ed in rotta di collisione) due parametri tecnici totalmente difformi che portano a quelle (che riteniamo) le discrasie evidenziate poco sopra.**

#### **La questione della distribuzione del ristoro nel tempo**

**Vi è poi la non irrilevante questione della distribuzione nel tempo del ristoro rispetto alla prospettiva di vita residua di una vittima** che, fortemente menomata nelle sue funzioni vitali, possa avere (più o meno decretata da base scientifica e medico legale) una prognosi vita limitata nel tempo rispetto a un coetaneo sano.

Al riguardo la Cassazione chiarisce in primo luogo che **la ridotta speranza di sopravvivenza**, ove sia conseguenza dell'illecito, non possa costituire per il danneggiato ragione di detrimento del compendio risarcitorio né di ingiusto vantaggio per il responsabile. Ne consegue che, ove venga (correttamente) adottata tale forma risarcitoria, il valore della rendita dovrà essere computato tenendo conto non delle concrete speranze di vita del danneggiato, bensì **della vita media futura prevedibile** secondo le tavole di mortalità elaborate dall'Istat.

Ciò però non pare risolvere il problema laddove poi **non soltanto il capitale convertibile ma anche l'assegno mensile sia calcolato sulla aspettativa di vita media**, allorquando sia fortemente presumibile, sulla base di una valutazione medico legale, che in concreto il danneggiato vivrà di meno. **Non sembra, la Cassazione, tener conto di questo potenziale corto circuito**. E per giustificare il proprio convincimento finisce col ritenere che in caso di morte precoce della vittima, il danneggiante, versando un importo periodico in luogo di una unica somma anticipata, non lucri alcuno "sconto" sul risarcimento in quanto:

**a)** se la durata della vita del danneggiato è maggiore rispetto alla durata della vita media, sarà il danneggiato stesso a realizzare il lucro;

**b)** ove la durata della vita del danneggiato sia inferiore alla quota media di sopravvivenza, e ciò a causa delle lesioni subite, il danneggiante risarcirà in questo modo la rendita fino al fine vita conteggiata «non sulla speranza di vita in concreto, bensì su quella media di un soggetto sano - oltre al danno subito dai genitori in conseguenza dell'illecito»;

**c)** se il danneggiato avrà una vita inferiore alla media ma per fatto diverso dalla lesione subita, «il responsabile che cessa di pagare la rendita non realizza alcun vantaggio patrimoniale, poiché il risarcimento cessa perché cessa il danno».

**d)** non solo: nel caso in cui la minor durata della vita dovesse risultare conseguenza dell'evento lesivo «il responsabile dell'unico evento lesivo ascrittogli sarà chiamato altresì a risarcire, jure proprio, il danno (parentale e patrimoniale) subito dai genitori del minore, in relazione all'intero periodo di presumibile vita del minore».

Ora, osserviamo che è certamente vero che, per i danni più gravi alla salute, **la prassi di attribuire una somma capitale anticipata** (come sempre

avviene nel meccanismo delle tabelle pretorie), **sconta alcune contraddizioni di sistema**, posto che i coefficienti pretori sono tutti impermeabili alla effettività del danno percepito dalla vittima rispetto al periodo di permanenza in vita reale, presumendone sempre la durata media statistica. E già abbiamo detto di come la premorienza del danneggiato (per cause diverse dalla lesione) possa incidere in modo discutibile sulla quantificazione della liquidazione di una *lump sum* in funzione del momento in cui la stessa sia erogata (se poco prima o poco dopo il decesso).

Ci risulta non agevole capire come possa sostenersi, seguendo il ragionamento della Corte, che il carico risarcitorio dovuto al danneggiato in forma di rendita (secondo il metodo indicato dalla Cassazione) in caso di sua premorienza causata dalla lesione non sia minorato od iniquo per il sol fatto che, in tale ipotesi, il responsabile debba contestualmente risarcire agli stretti congiunti (se esistenti) il danno da lesione del rapporto parentale.

Tale risarcimento, in unica soluzione, sarebbe infatti loro comunque dovuto anche in caso di pagamento “secondo tabella” del danno biologico in forma di *lump sum*. Certo: è altrettanto vero che, l'attribuzione di una somma capitale anticipata per l'intero potrebbe tradursi in un ingiustificato vantaggio economico per soggetti estranei alla sfera causale e consequenziale dell'illecito: gli eredi della vittima che beneficino in asse ereditario di somme (spesso ingenti) attribuite al danneggiato ma dallo stesso apprezzate, sul piano consolatorio, per un limitato lasso di tempo.

**Ma trattasi di criticità in qualche modo insita nell'assetto naturale del diritto successorio, una volta ritenuto trasmissibile il diritto risarcitorio da lesione della salute.**

Possiamo dunque concludere che, **se da un lato la rendita vitalizia consente**, come correttamente sostenuto dalla Corte, di assolvere ad una funzione che allinei il risarcimento “**all'evoluzione diacronica della malattia**”, rispondendo anche ai canoni di “**etica e diritto**”, quali “principi di effettività, di bilanciamento e di giustizia delle decisioni”, **dall'altro pone il rischio di alcune discrasie** tra una applicazione troppo meccanica della parcellazione del ristoro e la natura non patrimoniale del danno risarcito.

Nessuna incongruenza è invece riscontrabile quando la rendita vada a impattare sul pregiudizio patrimoniale della vittima, sia quando esso derivi da una minore percezione di reddito da lavoro, sia quando si consideri il delicato tema delle spese di assistenza domiciliare ai macrolesi, non già sostenute dal servizio sanitario nazionale.

In quest'ultimo caso (che la decisione tocca incidentalmente, non essendo oggetto di contestazione, pur confermando il risarcimento per perdita o riduzione del reddito terreno d'elezione per l'applicazione della rendita) riteniamo che sia ancora oggi poco percepito il tema della perfetta adattabilità della somministrazione periodica di una somma di danaro alla funzione di sostenere e coprire, persino in via diretta con la “presa in carico della vittima”, le necessità reali e non presunte di assistenze fisioterapiche, vitali e domiciliari del macroleso in un'ottica non solo univocamente satisfattiva ma semmai di mutualità e socialità del risarcimento in forma moderna e alternativa, anche attraverso l'assunzione in forma diretta (da parte degli assicuratori) di quei servizi di cura, assistenza e *case management*, che, accuratamente selezionati, potrebbero soprattutto nell'immediatezza del sinistro, sollevare il danneggiato da ansie e preoccupazioni, dispensandolo da oneri economici ed orientandolo verso il miglior percorso di cura.

#### **Le prime conclusioni e i riflessi assicurativi**

**Questa spinta in avanti della Corte provocherà, verosimilmente, un'autentica scossa alle odierne prassi liquidative**, che non potranno non tener conto di tale orientamento. Ciò con particolare riferimento alle ipotesi, oggi sempre più numerose, in cui si controverta di **danni patrimoniali relativi al lucro cessante e alle esigenze di sostegno e cura di lungo periodo**. Senonchè la sentenza, che pur da per scontato il ricorso alla rendita per le poste patrimoniali, **predica l'applicazione privilegiata di tale forma di risarcimento anche per il danno non patrimoniale permanente**,

**Questa spinta in avanti della Corte provocherà, verosimilmente, un'autentica scossa alle odierne prassi liquidative**

**Sul versante assicurativo la procedura di offerta obbligatoria stragiudiziale è strutturata attorno a un risarcimento in forma di capitale, in unica soluzione**

comprensivo del danno biologico e, nella sua più recente morfologia giurisprudenziale, del danno morale.

**Nulla lo vieterebbe, dal momento che l'articolo 2057 del Cc non opera distinzioni.** Ma non pare affatto certo che la funzione (almeno in parte) consolatoria che anima il ristoro delle sofferenze non patrimoniali sia davvero la più utile a soddisfare le aspettative degli aventi diritto.

Vi è insomma da **chiedersi se per un danneggiato non sia (moralmente) preferibile un pagamento frontale e immediato rispetto ad una somministrazione di danaro mensile** forse più stabile ma potenzialmente meno appagante proprio sotto il profilo consolatorio (e ciò al di là della teorica equivalenza quantitativa dei due rimedi ed anche considerando i vincoli di utilizzo che ben potrebbero/dovrebbero essere imposti dal Giudice delle tutele).

**Di converso, una liquidazione in rendita avrebbe, anche per le poste non patrimoniali,** l'effetto di evitare taluni opportunismi e distorsioni risarcitorie correlate al tempo del pagamento della *lump sum*, in funzione del momento di eventuale premorienza del soggetto leso per cause diverse da quelle che hanno cagionato la lesione.

**Rimane il fatto che, per ragioni forse opposte,** il sistema della rendita creerà qualche difficoltà gestionale e potrà non piacere a molti operatori del diritto, siano essi di parte assicurativa o danneggiata. E per le strutture sanitarie in autoritenzione le complicazioni potranno essere anche maggiori, in assenza di adeguato sostegno assicurativo.

**D'altra parte la sentenza n. 31574, pur pietra miliare di un cambiamento epocale, suscita qualche riflessione critica** e non sembra trattare a tutto tondo, né tenere in adeguato conto, le svariate complessità che l'istituto della rendita pone, ad esempio sul versante delle garanzie e della sua (predicata) rivedibilità nel tempo. Tanto più ove calata nel sistema dell'assicurazione obbligatoria della Rc auto, governato da regole e prassi proprie che faticheranno non poco a flettersi per uniformarsi alle indicazioni della Cassazione.

**Proprio sul versante assicurativo, specie nel sistema della Rc auto,** la procedura di offerta obbligatoria stragiudiziale (ex articolo 148 del Cap) è strutturata naturalmente attorno **a un risarcimento in forma di capitale, in unica soluzione.** L'esposizione dell'assicuratore della responsabilità civile è assoggettato a un massimale la cui erosione può non esser di facile calcolo, quando si liquida in rendita. A maggior ragione laddove la stessa sia accompagnata da costi ulteriori per poter far fronte alle garanzie eventualmente imposte dal giudice. Vi è da chiedersi poi se un'impresa assicurativa, per legge solvibile (in quanto assoggettata ai regimi di Solvency) sia davvero tenuta a fornire coperture patrimoniali ulteriori, rispetto a quelle che il loro statuto d'impresa già sembra garantire agli aventi diritto.

E ancora rimane il tema della regolazione dei rapporti di eventuale regresso promossi dall'Inail, secondo meccanismi di rendita che potrebbero non essere congruenti e che normalmente vengono regolati in unica soluzione e in linea capitale.

**Senza contare della già citata rivedibilità della rendita,** che la Cassazione ritiene possa avvenire periodicamente in aumento, ma che dovrebbe invece essere ammessa - simmetricamente - anche in riduzione, secondo meccanismi che oggi non sembrano affatto compatibili con la disciplina della Rc auto, che tende a favorire transazione tombali e nulla dispone circa il diritto/dovere del danneggiato di sottoporsi a controlli periodici (a differenza di quanto invece è possibile per l'Inail).

**Siamo in ogni caso alla vigilia di cambiamenti sensibili. Il tempo dirà se e quanto effettivamente dirompenti.**